



PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 588 DEL 05/06/2013

SETTORE Economato, Caccia e Patrimonio

OGGETTO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI DURANTE LA CACCIA DI SELEZIONE.

IL RESPONSABILE
TESTA MARCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Testa', written over the printed name 'TESTA MARCO'.

Data esecutività: 05/06/2013

OGGETTO: disposizioni particolari per il recupero degli ungulati feriti durante la caccia di selezione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CACCIA

RICHIAMATE:

- la delibera della Giunta Provinciale del 23.05.2013 n. 67 "Approvazione ai sensi degli articoli 27 e 34 della Legge Regionale 16.08.1993 n. 26, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8.5.2002, n.7, delle Particolari Disposizioni per l'esercizio venatorio in Zona Alpi e nel restante territorio della Provincia di Como - stagione venatoria 2013/2014" ed in particolare il punto 2 comma f) in cui, tra l'altro, si demanda ad apposito provvedimento dirigenziale la definizione delle specifiche disposizioni per l'effettuazione della caccia agli Ungulati;
- la determina dirigenziale n. 573 del 30.05.2013 di attivazione della caccia di selezione estiva al cinghiale nei Comprensori Alpini di Caccia "Alpi Comasche", "Prealpi Comasche" e "Penisola Lariana" - Stagione venatoria 2013-2014;
- il Regolamento Provinciale per gli Ungulati, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 57071 del 03.08.1990 nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 4.08.2003 n° 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 della L.R. 26/93";

CONSIDERATO l'elevatezza numerica dei piani di abbattimento di capi ungulati predisposti per la corrente stagione venatoria che darà luogo in fase di realizzazione al conseguente ferimento di numerosi capi di ungulati, statisticamente rilevabile nell'ordine del 10-20% dei prelievi;

VERIFICATO che allo stato attuale non sussiste alcuna specifica norma che regoli l'attività di recupero degli ungulati feriti durante la caccia di selezione

RITENUTO opportuno garantire - per motivi sanitari, di sicurezza nonché etici - una corretta attività di recupero dei capi feriti, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in recepimento di quanto indicato dal TAR con propria sentenza n. 1284 del 18.04.2013 in relazione all'oggetto;

DETERMINA

1. **di disporre** che la caccia di selezione agli ungulati possa essere effettuata anche tramite l'uso di cani da traccia atti al recupero degli ungulati feriti;
2. **di approvare** le disposizioni particolari per il recupero degli ungulati feriti allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
TESTA MARCO



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

Articolo 1 Generalità del recupero

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di ricerca e di recupero di capi di ungulati feriti, da svolgersi attraverso l'utilizzo di cani da traccia appositamente addestrati e condotti da personale volontario opportunamente abilitato.
2. Il recupero degli ungulati feriti ha lo scopo prioritario di rintracciare gli animali lesi conseguentemente ad azioni di caccia o altri eventi traumatici dipendenti da attività umane.
3. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio provinciale.
4. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata almeno ogni 4 anni; detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia; è esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo.

Articolo 2 Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti

1. Presso il Servizio Caccia della Provincia di Como è istituito l'Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti, successivamente denominato per brevità Albo.
2. L'iscrizione all'Albo è concessa al binomio conduttore-cane (altrimenti chiamati ausiliari). Non possono essere iscritti, se non temporaneamente, i conduttori senza ausiliario e, analogamente, ausiliari privi di conduttori.
3. Tutte le persone che intendano effettuare il recupero degli ungulati feriti, utilizzando il cane da traccia, devono ottenere l'iscrizione all'Albo.
4. All'Albo risultano automaticamente iscritti tutti i soggetti già abilitati negli anni precedenti sulla base di analoghe procedure a quelle stabilite dalle presenti disposizioni, purché risultino ancora in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 3 Istituzione del registro dei capi recuperati

D'intesa con il Servizio Caccia, il Servizio di Polizia provinciale, i Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini e con l'ASL, è istituito il registro degli animali rinvenuti morti o feriti durante l'azione di recupero. La custodia e l'aggiornamento

del registro è affidata al Servizio Caccia della Provincia di Como.

Articolo 4 Iscrizione all'Albo

1. I conduttori che vogliono essere iscritti all'Albo devono superare un esame d'idoneità, organizzato dalla Provincia di Como, da eseguirsi al termine di apposito corso di formazione.
2. I cani per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, devono superare un'apposita prova di lavoro organizzata dalla Provincia.
3. I cani possono essere inoltre iscritti all'Albo anche nel caso in cui abbiano partecipato ad una prova specifica di lavoro, organizzata a livello nazionale e riconosciuta dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), nella quale abbiano acquisito la qualifica minima di "Molto Buono".
4. Tutti i cani devono essere dotati del prescritto microchip e devono essere iscritti al Registro Origini Italiane (ROI).
5. Per le razze canine Bayerischergerirgeschweissshund e HanoverischerSchweissshund l'abilitazione deve essere rinnovata, attraverso una prova da sostenere con i modi descritti al punto precedente, ogni quattro anni; per le altre razze l'abilitazione deve essere rinnovata ogni due anni.
6. Non sono soggetti a verifica dell'idoneità gli ausiliari che, prima della data di scadenza dell'abilitazione, abbiano già condotto e documentato azioni di recupero dimostrando attitudini al servizio.
7. I cani abilitati alle operazioni di recupero è bene che siano in numero proporzionale all'estensione territoriale ed ai capi di ungulati normalmente previsti dal piano di abbattimento, con una presenza operativa di almeno due soggetti abilitati per ogni Comprensorio Alpino.
8. La Provincia di Como, a comprova dell'acquisizione dell'abilitazione del binomio conduttore - ausiliario rilascia un apposito documento, riportante:
 - a. generalità, indirizzo, data di abilitazione del conduttore e fotografia formato tessera;
 - b. nome, razza, colore, numero microchip, eventuale iscrizione al LOI, data di abilitazione e fotografia formato tessera del/i cane/i utilizzato/i.
12. All'Albo potranno essere iscritti anche i binomi conduttore/ausiliario che hanno superato appositi esami organizzati dalla Provincia di Como, o da essa riconosciuti, svolti in precedenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
13. E' prevista l'esclusione dall'Albo di coloro che abbiano commesso gravi infrazioni alla normativa venatoria, a insindacabile giudizio della Provincia.

Articolo 5
Corsi di abilitazione

1. La Provincia istituisce i corsi per l'abilitazione dei conduttori di cani da recupero per la ricerca degli ungulati feriti, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini, e definisce il programma didattico, sentito l'I.S.P.R.A. e l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e tenuti da un Esperto Giudice in prove di lavoro su traccia di sangue.
2. La Provincia stabilisce, altresì, il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, per l'ammissione al quale sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da recupero e l'iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, mentre le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
3. Le ore di lezione sono stabilite in un minimo di 6, comprendendo lezioni a carattere teorico e lezioni a carattere pratico; la verifica delle presenze al corso è affidata agli organizzatori e docenti, che a tal fine si avvalgono di registri appositamente predisposti; gli stessi provvedono al termine del corso a trasmettere gli atti alla Provincia.
4. Il corso dovrà contemplare la partecipazione di almeno un Giudice dell'E.N.C.I. per prove di lavoro su traccia; gli eventuali collaboratori scelti dal Giudice, devono possedere perlomeno la qualifica di conduttori abilitati ed essere operativi con cane abilitato.
5. L'esame di idoneità deve essere superato dal binomio conduttore-ausiliario e consiste in una prova teorica - sostenuta dal solo conduttore - ed una prova pratica, sostenuta dal binomio.
6. L'esame di abilitazione è giudicato da una Commissione, nominata dalla provincia e così composta:
 - a. il responsabile tecnico del Servizio Caccia, che la presiede;
 - b. un esperto tecnico - faunistico di nomina provinciale;
 - c. un giudice ENCI abilitato a giudicare prove di lavoro su traccia di sangue;
 - d. un rappresentante dei conduttori iscritti all'Albo provinciale con esperienza nel campo della cinofilia riferita ai cani da traccia.
7. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato provinciale alla caccia.
8. Conseguisce l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore al 25% della durata del corso e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione dei Docente/i.
9. In caso di esito negativo, nel biennio successivo all'esame la prova teorica può essere ripetuta altre due sole volte e la prova pratica non più di altre quattro volte.
10. I conduttori già in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ma ottenuti in altra provincia italiana,

o presso scuole venatorie di provata fama, possono chiedere di essere ammessi direttamente all'Albo provinciale, previo colloquio presso il Servizio Caccia provinciale.

Articolo 6 Uso dei cani da traccia

1. Il recupero degli ungulati feriti è ammesso esclusivamente con l'ausilio del cane da traccia, preferibilmente delle seguenti razze: Bayerischergerirgeschweiss Hund e Hanoverischer Schweiss Hund.
2. Possono essere utilizzati anche cani che abbiano contemplato nel proprio standard di razza il brevetto di lavoro su traccia di sangue.
3. L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero di ungulati feriti; detto ausiliario può accompagnare il conduttore durante la giornata di caccia purché tenuto al guinzaglio e fermo restando il divieto di utilizzo per la cerca o la seguita della preda non ferita.
4. I cani abilitati alle operazioni di recupero devono essere in numero proporzionale all'estensione territoriale ed ai capi di ungulati normalmente previsti dal piano di abbattimento, con una presenza operativa di almeno due soggetti abilitati per ogni CAC.

Articolo 7 Modalità del recupero

1. Il recupero degli ungulati feriti è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a. le operazioni di recupero si svolgono nel territorio provinciale a caccia programmata, durante tutti i giorni ammessi per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, escluse le giornate di silenzio venatorio;
 - b. qualora il recupero del capo ferito dovesse essere effettuato in aree protette e/o in giornate di silenzio venatorio, dovrà essere richiesto l'intervento del personale di Vigilanza venatoria del Corpo di Polizia Locale della Provincia;
 - c. ogni operazione di recupero deve essere segnalata preventivamente al competente personale del Servizio di Vigilanza Venatoria o, in estremo subordine, al Servizio Faunistico provinciale;
 - d. il conduttore può procedere al recupero portando con sé - e utilizzando - un'arma a canna lunga ad anima rigata, nel rispetto della regolamentazione vigente nel territorio provinciale solo se risulta formalmente ammesso alla caccia di selezione agli Ungulati (o a quella specifica per il solo cinghiale) nel Comprensorio interessato;
 - e. a tale scopo il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile per uso caccia e relativa copertura assicurativa e dovrà annotare l'uscita di caccia sul proprio tesserino venatorio;

- f. l'uso dell'arma a canna lunga ad anima rigata può inoltre essere ammesso anche da parte del cacciatore che ha effettuato il ferimento del capo, ferma restando l'annotazione della giornata di caccia sul proprio tesserino venatorio; lo stesso dovrà comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal conduttore;
 - g. nelle operazioni di recupero è obbligatorio l'uso di giubbino ad alta visibilità nonché l'apposizione sull'ausiliario di collare ad alta rifrangenza;
 - h. l'individuazione del conduttore potrà essere effettuata sulla base della preferenza espressa dal cacciatore che segnala il ferimento, avendo cura di privilegiare nel recupero (per motivi logistici e di conoscenza del territorio) il binomio cane/conduttore abilitato localmente residente o comunque ammesso alla caccia nel Settore interessato o, in seconda istanza, nel Comprensorio Alpino di Caccia ove deve essere effettuato il recupero stesso; in caso di indisponibilità al rispetto del principio di residenza venatoria e/o anagrafica, l'intervento è consentito anche ad un altro binomio abilitato;
2. Per ogni ricerca effettuata, indipendentemente dall'esito finale, il conduttore è tenuto a compilare e consegnare l'apposita scheda al Servizio Caccia della Provincia di Como, anche tramite il Comitato di Gestione del locale CAC.
 3. I conduttori, durante la loro attività di ricerca e recupero, non sono assoggettati all'osservanza delle disposizioni del calendario venatorio provinciale per quanto concerne l'utilizzo delle strade precluse per fini venatori al transito dei mezzi a motore.

Articolo 8

Allenamento dei cani da traccia

1. Ai conduttori abilitati dalla Provincia è consentito addestrare ed allenare gli ausiliari durante tutto l'anno, su tutti i terreni, tranne che nelle zone in cui è vietata la caccia, nella Zona di Maggior Tutela e negli Istituti Venatori privati, previo segnalazione al Servizio Caccia ed al Servizio di Vigilanza venatoria provinciali.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia potrà svolgersi sia con il cane legato al guinzaglio lungo, che con il cane sciolto purché munito di idoneo collare ad alta visibilità.
3. Lungo la traccia da percorrere potranno essere collocati idonei cartellini identificativi la traccia stessa (purché costruiti in materiale facilmente biodegradabile) oltre a pelli, zoccoli, spoglie o altro materiale organico (sangue, frammenti ossei, poltiglie gastriche ed epatiche ecc.) di ungulati selvatici.
4. A fine traccia potrà essere collocata la spoglia di un ungulato selvatico.
5. Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi prelevati durante la caccia, sulle stesse dovrà essere presente il contrassegno inamovibile (bracciale) rilasciato dalla Provincia di Como, ai sensi del vigente regolamento per la caccia agli

ungulati in Provincia di Como. Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi non prelevati in azioni di caccia la Provincia di Como rilascia appositi contrassegni inamovibili (bracciali).

6. Infine, nel caso di spoglie o pelli di capi provenienti dai territori extra provinciali, occorre apporre sugli stessi i contrassegni rilasciati dalla Provincia di provenienza del capo utilizzato.
7. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, al conduttore abilitato è consentito l'utilizzo di pistola a salve o petardi per la verifica della correttezza dell'ausiliario allo sparo.

Articolo 9

Procedimenti disciplinari inerenti l'attività di recupero

Il conduttore che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero, si renda responsabile di violazioni alla normativa vigente, potrà essere sospeso dall'Albo per un periodo massimo di tre anni, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni in materia venatoria.